



Bruxelles, 6 febbraio 2015 (13.02)
(OR. en)

5940/15

Fascicolo interistituzionale:
2013/0119 (COD)

LIMITE

JUSTCIV 14
FREMP 16
CODEC 143

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo per le questioni di diritto civile (Legalizzazione)
n. doc. prec.:	5548/15 JUSTCIV 10 FREMP 9 CODEC 85
n. prop. Comm.:	9037/13 JUSTCIV 108 FREMP 70 CODEC 952 + ADD 1 (en) + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 - Testo riveduto

1. Il presente documento rispecchia le discussioni svoltesi nelle riunioni del Gruppo per le questioni di diritto civile (Legalizzazione) del 3 febbraio 2015.
2. Il testo in **grassetto** indica il testo nuovo rispetto alla proposta originaria della Commissione. Il testo sottolineato indica il testo nuovo rispetto alla precedente versione contenuta nel doc. 5548/15. Il testo soppresso rispetto alla proposta originaria è indicato con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che promuove la libera circolazione di cittadini [...] semplificando [...] i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto^{1 2}

1. Il presente regolamento prevede l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe e una semplificazione di altre formalità [...] in relazione a **taluni** documenti pubblici rilasciati^{3 4} dalle autorità [...] di uno Stato membro **che devono essere** presentati alle autorità di un altro Stato membro.
2. Esso istituisce altresì moduli standard multilingue [...] **da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali** relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio e all'unione registrata⁵. [...].

¹ Cfr. nuovo considerando proposto nel quadro dell'articolo 4, nota in calce 2.

² Un considerando dovrebbe chiarire che il presente regolamento va considerato uno strumento autonomo e separato rispetto alla convenzione dell'Aia del 1961.

³ Il termine "rilasciati" deve intendersi come riferito a situazioni in cui un documento pubblico è emanato da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, è stato apposto, sotto forma di dichiarazione ufficiale, su documenti firmati da persone a titolo privato, è stato registrato come strumento autentico in uno Stato membro o è stato redatto in uno Stato membro o da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro.

⁴ Il termine "issued" dovrebbe essere tradotto in francese "émis".

⁵ Cfr. nota in calce n. 2 relativa all'articolo 2.

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai [...] documenti pubblici^{1 2} **rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale**, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e **il cui obiettivo principale è accertare uno dei seguenti fatti**:
- a) nascita;
 - b) decesso;
 - c) nome³;
 - d) matrimonio, **compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile**;
 - d1) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio⁴**;
 - d2) unione registrata, compresa la capacità di contrarre un'unione registrata**;
 - d3) scioglimento o annullamento di un'unione registrata**;
 - e) [...] **maternità e/o paternità^{5; 6}**

¹ Si preciserà in un considerando che il presente regolamento riguarda anche i documenti pubblici rilasciati in formato elettronico. Tuttavia, ogni Stato membro decide in base alla propria legislazione nazionale come/se possano essere presentati documenti in formato elettronico.

² Si preciserà in un considerando separato che il rilascio di tali documenti riguarda documenti esistenti negli Stati membri ai sensi della legislazione di questi e del diritto internazionale privato.

³ Si preciserà in un considerando che la lettera c) riguarda anche il cambio di nome.

⁴ Cfr. nuovo considerando proposto nel quadro dell'articolo 16, nota in calce 1.

⁵ Si dovrebbe indicare in un considerando che questo concetto non riguarda la responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

⁶ A quanto risulta, in molti Stati membri non esiste un atto di stato civile specifico al riguardo; ad esempio un documento pertinente potrebbe essere anche una sentenza di un giudice o un atto notarile.

- f) adozione^{1 2};
- g) **domicilio e/o residenza**³;
- h) [...] cittadinanza⁴.
- [...]

2. **Il presente regolamento non si applica:**

- a) **ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo**⁵, o
- b) **alle copie autenticate di tali documenti, realizzate dall'autorità di uno Stato membro.**

3. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento **in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici**⁶ [...] ⁷ rilasciati dalle autorità di **un altro Stato membro**[.].

¹ Si dovrebbe indicare in un considerando che il concetto di adozione non riguarda le relazioni di cui agli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1993 sull'adozione internazionale, né il consenso di cui all'articolo 17 di detta convenzione.

² A quanto risulta, in molti Stati membri non esiste un atto di stato civile specifico al riguardo; ad esempio un documento pertinente potrebbe essere anche una sentenza di un giudice o un atto notarile.

³ Questa lettera copre tutti i documenti conformi alla legislazione nazionale che certificano l'indirizzo di una persona. Ciò significa, ad esempio, che il concetto di domicilio ha effetti giuridici diversi nel Regno Unito/Irlanda rispetto ad altri Stati membri.

⁴ Si preciserà in un considerando che tale termine va inteso alla luce dei concetti esistenti nello Stato membro interessato.

⁵ Si potrebbe precisare in un considerando che il presente regolamento non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo anche se tali documenti sono già stati accettati dalle autorità di uno Stato membro.

⁶ Si potrebbe precisare in un considerando che gli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici nazionali in un altro Stato membro non sono disciplinati dal presente regolamento.

⁷ Il riferimento a moduli standard multilingue è stato soppresso alla luce delle linee orientative approvate dal Consiglio GAI, in base alle quali tali moduli non hanno valore legale (cfr. articolo 6 ter, paragrafo 2).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "documenti pubblici"^{1 2}[...]:
 - i) **i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal Pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario ('huissier de justice');**
 - ii) **i documenti amministrativi³;**
 - iii) **gli atti notarili;**
 - iv) **le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;**

¹ Il presente paragrafo è stato ripreso dalla convenzione dell'Aia del 1961 (articolo 1), riguardante le sentenze e altre decisioni giudiziarie e il concetto di atti notarili.

² La presidenza vorrebbe invitare gli Stati membri ad accettare, in uno spirito di compromesso, la definizione di "documenti pubblici" figurante all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto che questo concetto è tratto dalla convenzione dell'Aia del 1961 (articolo 1) e che tale convenzione è applicata da molti anni dagli Stati membri. Questi ultimi hanno pertanto maturato molta esperienza pratica nell'applicazione di tale convenzione. La presidenza invita inoltre gli Stati membri a considerare il fatto che qualsiasi modifica del punto iii) (cioè sostituzione del termine "atti notarili" con "atti pubblici") potrebbe compromettere la logica intrinseca della nozione di "documenti pubblici" stabilita dalla convenzione dell'Aia del 1961.

La presidenza vorrebbe inoltre cogliere quest'opportunità per attirare l'attenzione sul fatto che, in base a detta convenzione, la nozione di "documenti amministrativi", conformemente alla convenzione dell'Aia del 1961, comprende anche documenti/atti redatti da un'autorità pubblica o da un'altra autorità a tal fine autorizzata in uno Stato membro.

³ Nota: nei documenti amministrativi rientrano anche i certificati e gli estratti.

- v) **documenti redatti in veste ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere [...] presentati sul territorio di un altro Stato membro o [...] agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.**
- 2) "autorità", un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità **che agisce a titolo ufficiale ed è autorizzata [...]** ai sensi della legislazione nazionale a rilasciare o ricevere un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento;
- 3) "legalizzazione", la procedura formale per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;
- 4) "formalità analoga", l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione dell'Aia del 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
- 5) "altra formalità", [...] copie autenticate e traduzioni certificate di documenti pubblici;
- 6) "autorità centrale", l'autorità/**le autorità** che è/**sono** stata/e designata/e, in conformità dell'articolo 9, dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento.
- 7) "copia autenticata", una copia di un documento pubblico rilasciata da un'autorità di uno Stato membro, firmata e certificata come riproduzione esatta e completa del documento pubblico originale da un'autorità dello stesso Stato membro autorizzata dalla legislazione nazionale a tal fine.**

Capo II

Esenzione dalla legalizzazione e semplificazione di altre formalità [...]

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe

- 1.** I documenti pubblici [...] **disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autenticate**¹ sono esenti da ogni forma di legalizzazione [...] e formalità analoghe.
- 2.** **Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non impedisce a una persona di utilizzare altri strumenti applicabili in uno Stato membro che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe.**²

Articolo 5

Copie autenticate e originali di documenti pubblici

- 1.** **Laddove [...] uno Stato membro prescriva la** presentazione dell'originale di un documento pubblico [...] rilasciato dalle autorità di **un altro Stato membro**, le autorità [...] **dello Stato membro in cui è presentato il documento pubblico** non richiedono **la** presentazione contestuale [...] della copia autenticata.

[...]

¹ All'articolo 4 si è aggiunto un riferimento a "copie autenticate" perché, in determinate situazioni, può anche essere rilasciata un'apostille su una copia autenticata di un documento pubblico.

² Per quanto riguarda il rilascio dell'apostille, si propone di aggiungere un nuovo considerando per indicare che il presente regolamento prevede un'ulteriore semplificazione nella circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri rispetto ai meccanismi di legalizzazione e apostille. Tuttavia, anche se le autorità nazionali degli Stati membri potrebbero non richiedere la legalizzazione o un'apostille quando una persona presenta un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro, il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di rilasciare un'apostille quando una persona sceglie di richiederla. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire a una persona di continuare a utilizzare in uno Stato membro un'apostille rilasciata in un altro Stato membro. Ciò implica che, su richiesta dell'interessato, si potrebbe ancora impiegare la convenzione dell'Aia del 1961 nelle relazioni tra gli Stati membri. Qualora una persona richieda un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento, le autorità nazionali di rilascio dovrebbero informarla che non è più necessaria un'apostille se il documento è destinato a essere presentato in un altro Stato membro.

2. **Qualora uno Stato membro autorizzi la presentazione di una copia autentica, le autorità di tale Stato membro accettano una copia autentica¹ prodotta in un altro Stato membro, come stabilito all'articolo 3, punto 7.**

Capo II bis

[...] Traduzioni e moduli standard multilingue

Articolo 6²

[...] Traduzioni

1. [...] Non è richiesta una traduzione nei seguenti casi:
- a) il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o **in una delle lingue ufficiali** del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata dallo Stato membro^{3 4 5}, oppure

¹ Cfr. la nuova definizione del termine "copia autentica" di cui all'articolo 3, paragrafo 7.

² Se gli Stati membri dispongono già di moduli nazionali (diversi da quelli derivanti dalle convenzioni internazionali) disponibili in lingue diverse, il presente regolamento non ne osta l'uso in situazioni transfrontaliere.

³ L'articolo è stato ispirato dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (regolamento "Bruxelles II bis").

⁴ Cfr. anche l'articolo 20[x].

⁵ Si dovrebbe precisare in un considerando che ciò non pregiudica il diritto delle autorità degli Stati membri di accettare un'altra lingua o altre lingue su presentazione di un documento.

b) il documento pubblico è corredato di un modulo standard multilingue istituito conformemente all'articolo 6 bis a condizione che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.^{1 2}

2. **La traduzione certificata effettuata da una persona qualificata per tali traduzioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri.**
3. **Laddove esista un siffatto elenco, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico nel portale europeo della giustizia elettronica un elenco di persone qualificate per effettuare traduzioni certificate.³**

Articolo [...] 6 bis

[ex articolo 11]

Moduli standard multilingue [...]

1. Sono istituiti⁴ moduli standard multilingue [...] relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio e all'unione registrata [...].
2. I moduli standard multilingue [...] figurano negli allegati.

¹ Si potrebbe aggiungere un considerando per indicare che l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico deve decidere se le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti ai fini del trattamento del documento pubblico.

² Si potrebbe aggiungere un considerando per indicare, a titolo di esempio, che le informazioni contenute nel modulo standard multilingue potrebbero considerarsi sufficienti ai fini del trattamento del documento pubblico in questione quando i campi di testo libero figuranti nei moduli standard non contengono informazioni supplementari.

³ Una clausola di esclusione della responsabilità sul portale europeo della giustizia elettronica potrebbe precisare che i dati figuranti in tali elenchi sono resi disponibili a scopo informativo senza alcuna garanzia esplicita o implicita riguardo alla loro esattezza, completezza o attualità.

⁴ I moduli standard multilingue dovrebbero contenere un riferimento al documento nazionale che corredano.

Articolo [...] 6 ter

[ex articolo 12]

Rilascio e uso [...] dei moduli standard multilingue¹ [...]

1. [...] **I documenti pubblici relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio o all'unione registrata rilasciati dalle autorità di uno Stato membro possono, su richiesta di un cittadino, essere corredati di un modulo standard multilingue istituito conformemente al presente regolamento².**

[...]

2. **I moduli standard multilingue sono utilizzati come supporto per la traduzione e allegati al documento pubblico nazionale menzionato al paragrafo 1 e non possiedono alcun valore legale autonomo. Essi non costituiscono copie letterali degli atti di stato civile, estratti multilingue di atti di stato civile, estratti multilingue e codificati di atti di stato civile o certificati di stato civile multilingue e codificati.**
3. **I moduli standard multilingue possono essere usati solo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati.**
4. **I moduli standard multilingue sono rilasciati da un'autorità nazionale competente e recano la data del rilascio, la firma e, in caso, il bollo o il timbro dell'autorità di rilascio.**

¹ Occorre aggiungere un nuovo considerando con il seguente testo:
"L'unico scopo dei moduli standard multilingue istituiti dal presente regolamento dovrebbe essere quello di facilitare la traduzione dei documenti pubblici che corredano. In nessun caso dovrebbero circolare autonomamente tra gli Stati membri. Non dovrebbero avere lo stesso scopo e gli stessi obiettivi delle copie letterali degli atti di stato civile, degli estratti multilingue di atti di stato civile, di estratti multilingue e codificati di atti di stato civile o di certificati di stato civile multilingue e codificati istituiti dalle convenzioni nn. 2, 16 e 34 della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)."

² Un documento pubblico nazionale può essere presentato anche senza essere corredato di un modulo standard multilingue come supporto per la traduzione. Un modulo standard multilingue che funge da supporto per la traduzione non può essere presentato da solo.

[...]

[cfr. articolo 20 bis]

[...]

[...]

[...]

cfr. il nuovo articolo 6 quater

Articolo [...] 6 quater

[ex articolo 14]

Versioni elettroniche dei moduli standard multilingue [...]

1. La Commissione elabora versioni elettroniche dei moduli standard multilingue [...] **istituiti conformemente all'articolo 11** o altri formati **degli stessi moduli** idonei agli scambi elettronici.
2. A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

[Articolo 7

Richiesta di informazioni in caso di ragionevole dubbio

spostato all'articolo 8 bis]

Capo III

Richieste di informazioni e cooperazione amministrativa

Articolo 8¹

Sistema di informazione del mercato interno

Ai fini dell'articolo **8 bis**, dell'articolo **10** e dell'articolo **20**, paragrafi **1** e **1 bis**, è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 8 bis

Richiesta di informazioni in caso di ragionevole dubbio²

1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata [...] hanno un ragionevole dubbio circa la loro autenticità [...], **esse dovrebbero procedere nel seguente modo per fugare tale dubbio:**
 - a) **verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI di cui all'articolo 20;**

¹ Si indicherà in un considerando che le autorità degli Stati membri collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'attuazione del presente regolamento e in particolare dell'articolo 8 bis.

² Il sistema dovrebbe essere flessibile.

- b) **se un dubbio persiste¹**, presentare eventualmente una richiesta di informazioni **tramite l'IMI²**:
- i) all'autorità [...] **che ha rilasciato il documento pubblico [...] e/o, in caso, all'autorità che ha prodotto la copia autenticata; o**
 - ii) **tramite l'autorità centrale competente.**

2. Il ragionevole dubbio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:

- a) l'autenticità della firma,
- b) la veste nella quale ha agito il firmatario del documento,
- c) l'identità del bollo o del timbro,
- d) **segni di un'eventuale falsificazione o manomissione del documento.**

3. Le richieste di informazioni specificano le motivazioni su cui si fondano [...].

4. Le richieste di informazioni **presentate in conformità del presente articolo** sono corredate di una copia [...] del documento pubblico cui si riferiscono o della sua copia autenticata, **trasmessa per via elettronica tramite l'IMI**. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse³.

¹ Per esempio, nel caso in cui non siano disponibili modelli.

² Si indicherà in un considerando che le autorità centrali comunicano tramite l'IMI. I casi nazionali sono trattati a livello interno secondo le procedure nazionali.

³ Si preciserà in un considerando che le richieste di informazioni riguardano solo le autorità degli Stati membri.

5. Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso **entro [...] 5 giorni lavorativi¹. In casi eccezionali, se non è possibile rispettare tale termine, l'autorità ricevente e l'autorità richiedente convengono una proroga del termine^{2, 3 4}**
6. Se [...] l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autenticata non è confermata, l'autorità richiedente non è obbligata [...] a **trattarli^{5 6}**.

Articolo 9

Designazione delle autorità centrali

1. Ai fini del presente regolamento ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.
2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell'inoltro all'autorità [...] competente di detto Stato.
- [3. *Cfr. articolo 20.*]

¹ I termini sono calcolati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che "I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati."

² Si indicherà in un considerando che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri determinare il modo per fugare il dubbio sull'autenticità in caso di mancata risposta.

³ La soluzione che comporta scadenze convenute tra diverse autorità è comunemente impiegata dalle autorità degli Stati membri nell'ambito di altri strumenti previsti dall'IMI. Nella pratica questa soluzione funziona senza problemi.

⁴ Ove necessario, si può richiedere al coordinatore IMI di fornire assistenza nell'individuazione di una soluzione alle difficoltà che le autorità nazionali potrebbero incontrare nell'utilizzo dell'IMI, anche nei casi in cui non è data alcuna risposta o quando non è possibile giungere a un accordo su una determinata proroga della scadenza.

⁵ Si indicherà in un considerando che i casi in cui non viene ricevuta una risposta tramite l'IMI sono da considerarsi eccezionali. Si potrebbe indicare in un considerando che qualora non possa essere confermata l'autenticità di un documento pubblico i cittadini possono avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile per provare l'autenticità di un determinato documento. Si potrebbe altresì indicare in un considerando che in tal caso le autorità degli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile per verificare l'autenticità di un documento presentato.

⁶ Il presente regolamento non disciplina le questioni relative alla responsabilità delle autorità degli Stati membri. Il sistema IMI è neutrale sul piano della responsabilità.

Articolo 10¹

Funzioni delle autorità centrali

Le autorità centrali, **in particolare**, forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo **8 bis²** e [...]:

- a) trasmettono, [...] ricevono **e, ove del caso, rispondono a** tali richieste;
- b) comunicano [...] le informazioni **necessarie** per rispondere a tali richieste.

[...]

[...]

[cfr. articolo 20 bis]

[...]

[...]

[spostato all'articolo 6 bis]

[...]

[spostato all'articolo 6 ter]

¹ Nota informativa: si sottolinea che le autorità centrali esercitano le loro funzioni tramite il sistema IMI.

² Si indicherà in un considerando che, tenuto conto del contenuto dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, il presente articolo si applica in particolare quando l'autorità ricevente o l'autorità richiedente non è registrata nell'IMI.

[...]

[cfr. articolo 20 bis]

[...]

[...]

[...]

[spostato all'articolo 6 quater]

Capo V

Rapporti con altri strumenti

Articolo 16

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tale diritto¹. Se le disposizioni del presente regolamento confliggono con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici della semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici semplificando ulteriormente tali requisiti, la disposizione dell'altro atto dell'Unione prevale.²
2. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica.

¹ Occorre precisare in un considerando che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti dell'Unione che contengono disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità quali, ad esempio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (Cfr. articolo 52 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio).

² Si potrebbero inserire in un considerando esempi di altri atti dell'Unione contenenti disposizioni relative alla semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici che prevarrebbero sul presente testo legislativo: ad esempio le direttive relative alle qualifiche professionali ed ai servizi - direttiva 2005/36/CE e direttiva 2006/123/CE.

3. Il presente regolamento non pregiudica il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori.

Articolo 17

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto 6:

"6. Regolamento (UE) n. ...* *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando [...] i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012: [...] articolo 8 bis, articolo 10 e articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis.*"

* G U L [...] del [...], pag. [...]."

Articolo 18^{1 2}

Rapporti con le convenzioni internazionali [...]

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso.

¹ Si dovrebbe precisare in un considerando che, dato che i moduli standard multilingue ai sensi del presente regolamento non hanno alcun valore legale, non vi è sovrapposizione o interferenza con le convenzioni nn. 16, 33 e 34 della CIEC. Cfr. anche nota in calce 1 relativa all'articolo 6 ter.

² La presidenza propone di rilasciare una dichiarazione politica congiunta sulla competenza esterna al momento dell'adozione del presente regolamento.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento, **per le materie rientranti nel suo campo di applicazione e nella misura in esso prevista**, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte [...]¹.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Limitazione delle finalità [...]

Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri in virtù del presente regolamento si prefigge specificamente [...] la **verifica** dell'autenticità dei documenti pubblici da parte delle autorità competenti tramite [...] l'**IMI**² [...].

¹ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, per le materie che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento (ad es. valore probatorio dei documenti pubblici, moduli standard multilingue con valore legale, esenzione dalla legalizzazione dei documenti pubblici in settori diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, ecc.), gli Stati membri possono mantenere o concludere accordi tra loro.

² Si ricorda che il considerando 23 della proposta fa già riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati come segue: "La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri. Le autorità degli Stati membri dovrebbero effettuare gli scambi o le trasmissioni di informazioni e documenti in conformità con la direttiva 95/46/CE, con il fine specifico di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso." Si applicano anche le norme sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012 ("regolamento IMI").

Articolo 20

Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle

1. Entro ...¹ gli Stati membri comunicano [...] **tramite l'IMI**:
 - a) i nomi e gli estremi di una o più autorità centrali designate [...] **e, ove del caso, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2;**
 - b) **i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati a norma delle rispettive legislazioni nazionali; e**
 - c) **versioni rese anonime dei documenti falsificati che sono stati individuati.**
- 1bis.** Gli Stati membri comunicano [...] qualsiasi successiva modifica di tali dati **tramite l'IMI.**
2. La Commissione rende pubbliche [...] le informazioni di cui al paragrafo 1, **lettera a)** tramite ogni mezzo appropriato [...].

Articolo 20 bis²

[...] Scambio delle migliori prassi

1. **È istituito un comitato ad hoc composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto dalla Commissione³.**
2. **Il comitato ad hoc adotta ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento. In particolare esso:**
 - a) **scambia le migliori prassi sull'applicazione del presente regolamento tra gli Stati membri;**

¹ GU: inserire la data corrispondente a sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

² L'articolo 10 bis del doc. 10351/14 è stato fuso con l'articolo 20 bis.

³ I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.

- b) **comunica e aggiorna regolarmente le migliori prassi sulla prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autenticate e traduzioni certificate;**
- c) **comunica e aggiorna regolarmente le migliori prassi in materia di uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;**
- d) [...] **scambia migliori prassi sull'uso dei moduli standard multilingue [...];**
- e) **scambia migliori prassi sui documenti falsificati individuati.**

Articolo 20 [x]

Informazioni relative alle lingue accettate

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comunicano alla Commissione entro [X] mesi le lingue che possono accettare per i documenti pubblici da presentare alle loro autorità¹².

Articolo 20 ter

Modifica di moduli standard multilingue [...]

- 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati concernenti la modifica degli allegati da I a [XX].**
- 2. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.**
- 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data].**

¹ L'articolo è stato formulato sulla base dell'articolo 67 del regolamento Bruxelles II bis.

² Si dovrebbe precisare in un considerando che ciò non pregiudicherebbe il diritto delle autorità degli Stati membri di accettare un'altra lingua o altre lingue su presentazione di un documento.

4. **La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.**
5. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.**
6. **L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.**

Articolo 21

Riesame

1. Entro [**cinque**]¹, e in seguito almeno ogni [**tre**] anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche [...] **pertinenti per la** cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione [...] **dell'opportunità** di:
 - a) [estendere] il campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a **materie** [...] diverse da **quelle di cui** [...] all'articolo 2 [...];

[...]

¹ GU: inserire la data corrispondente a **cinque** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento. Tale termine sarà discusso in una fase ulteriore dal Gruppo per le questioni di diritto civile alla luce del campo di applicazione definitivo della proposta.

- b) in caso di estensione del campo di applicazione di cui alla lettera a), istituire moduli standard multilingue [...] relativi a [...] documenti pubblici **riguardanti altre materie**;
- c) **utilizzare sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.**

2. La relazione è corredata, se opportuno, di proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove **materie** [...] di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'istituzione di nuovi moduli standard multilingue [...] di cui **al** paragrafo 1, lettera b) [...] e **l'utilizzazione di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri come indicato al paragrafo 1, lettera c).**

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal...¹, ad eccezione dell'articolo 20, che si applica a decorrere dal ...².

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹ GU: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine sarà discusso in una fase ulteriore dal Gruppo per le questioni di diritto civile alla luce del campo di applicazione definitivo della proposta.

² GU: inserire la data corrispondente a sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento. Tale termine sarà discusso in una fase ulteriore dal Gruppo per le questioni di diritto civile alla luce del campo di applicazione definitivo della proposta.